

Visto l'art. 3, comma 58 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786 del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante, tra l'altro, misure urgenti in materia di scuola e università, e in particolare, l'art. 1-*quater*, in base al quale per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della suddetta legge n. 508 del 1999, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'art. 19, comma 3-bis, che prevede la possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato, al maturare di tre anni di servizio, il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area elevata professionalità EP/1 o all'area terza di cui all'allegato A del Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 2010;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la nota del 22 febbraio 2017, n. 2462, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel comunicare che i posti vacanti del personale ATA ammontano a n. 313 e che le cessazioni dal servizio relative agli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 ammontano a n. 103 unità, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un contingente di complessive n. 168 unità, di cui n. 2 direttori di ragioneria e di biblioteca - EP/1, n. 6 collaboratori, n. 75 assistenti e n. 85 coadiutori;

Vista la posta certificata del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2017, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 9 agosto 2017, n. 162112, con la quale si esprime parere favorevole all'assunzione a tempo indeterminato di un numero di unità pari alle cessazio-

ni avvenute nell'anno precedente, ovvero n. 103 unità, e in modo da garantire a regime la sostenibilità dei relativi oneri finanziari;

Ritenuto di poter autorizzare, in conformità anche al predetto parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 103 unità di personale ATA;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 103 unità di personale ATA, nel rispetto della disciplina di settore in materia di reclutamento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2168

17A08112


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2017.

Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il



coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la «Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi» che, nel definire l'articolazione, la composizione i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, rinvia per la nomina dei componenti ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, concernente la «Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013, concernente «Integrazioni e modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2015, concernenti «Ulteriori modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2017, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli 18 e 28, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Vista l'O.C.D.P.C. n. 418 del 29 novembre 2016 con la quale si è provveduto a prorogare per centottanta giorni dalla scadenza il termine di durata della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, come modificato ed integrato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013 e 27 luglio 2015;

Vista l'O.C.D.P.C. n. 475 del 18 agosto 2017 con la quale è stata ulteriormente prorogata, fino al 31 ottobre 2017, la scadenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, come modificato ed integrato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013 e 27 luglio 2016;

Vista la legge n. 30 del 16 marzo 2017 recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e) relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, concernente la «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 recante «Individuazione dei centri di competenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012»;


Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 aprile 2014, recante «Integrazione dei Centri di competenza individuati con decreto del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 maggio 2016, concernente «Integrazione dei Centri di competenza individuati con decreto del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013, rep. n. 3152, e del 14 aprile 2014, rep. n. 1349»;

Vista la nota del Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane in data 15 settembre 2017, prot. 2055-17/P/rf, e successive integrazioni, con le quali è stato trasmesso un elenco di professori di prima fascia i cui curricula scientifici rispondono ai profili di competenza dei cinque settori in cui è articolata la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Ravvisata la necessità di procedere, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'art. 1 della citata legge n. 30 del 2017, alla nomina, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011, dei componenti della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi attualmente in scadenza al 31 ottobre 2017;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e per i motivi di cui in premessa;



Decreta:

Art. 1.

Nomina dei componenti

1. Sono nominati componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi:

l'on. Giuseppe Zamberletti, in qualità di Presidente emerito;

il prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, in qualità di Presidente;

il dott. Roberto Oreficini, in qualità di Vicepresidente.

2. In relazione ai cinque settori inerenti alle diverse tipologie di rischio di cui alla commissione nazionale sopra richiamata, sono, altresì, nominati i seguenti componenti:

a) per il settore del rischio sismico:

il prof. Roberto Paolucci, ordinario di Tecnica della costruzioni - Politecnico di Milano, in qualità di referente;

il prof. Dario Albarello, ordinario di Geofisica della terra solida - Università di Siena;

il prof. Riccardo Caputo, ordinario di Geologia strutturale - Università di Ferrara;

il Presidente *pro tempore* dell'INGV (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente nella materia del settore;

il Presidente *pro tempore* di Eucentre (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente nella materia del settore;

il Presidente *pro tempore* di ReLUIS (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente nella materia del settore.

b) per il settore del rischio vulcanico:

il prof. Francesco Dellino, ordinario di Geochimica e vulcanologia - Università di Bari, in qualità di referente;

la prof.ssa Rosanna De Rosa, ordinario di Geochimica e vulcanologia - Università della Calabria;

il prof. Vincenzo Morra, ordinario di Petrologia e Petrografia - Università di Napoli «Federico II»;

il Presidente *pro tempore* dell'INGV (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente nella materia del settore;

il responsabile scientifico di PLINIVS/LUPT (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente nella materia del settore;

il direttore del CNR/IREA (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente nella materia del settore.

c) per il settore dei rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana:

il prof. Armando Luigi Maria Brath, ordinario di Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia - Università di Bologna, in qualità di referente;

la prof.ssa Francesca Bozzano, ordinario di Geologia applicata - Università di Roma «La Sapienza»;

il prof. Augusto Desideri, ordinario di Geotecnica - Università di Roma «La Sapienza»;

il Presidente *pro tempore* di CIMA (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente in idrologia e idraulica;

il direttore del CNR/ISAC (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente in fisica dell'atmosfera, meteorologia, modellistica e monitoraggio meteorologico;

il direttore del CNR/IRPI (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente in idraulica, idrogeologia e geotecnica, fenomeni franosi e movimenti di massa;

il direttore di CAMILAB (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente in idrologia, idraulica, idrogeologia e modelli matematici previsionali per eventi idrologici;

il direttore del Dipartimento di Scienze della terra dell'Università di Firenze (centro di competenza) ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente in pericolosità, scenari, monitoraggio e sorveglianza per il rischio idrogeologico.

d) per il settore dei rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti:

la prof.ssa Gigliola Spadoni, ordinario di Impianti chimici - Università di Bologna, in qualità di referente;

il prof. Giuseppe Maschio, ordinario di Impianti chimici - Università di Padova;


la prof.ssa Marcella Trombetta, ordinario di Fondamenti chimici delle tecnologie - Campus Bio-medico di Roma;

l'ing. Loris Munaro, direttore regionale dei Vigili del fuoco del Friuli-Venezia Giulia;

il Presidente *pro tempore* dell'ISPRA (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

il Responsabile di LABMOT del Politecnico di Milano (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente in materia di sicurezza dei trasporti.

e) per il settore del rischio ambientale e degli incendi boschivi



il prof. Francesco Fracassi, ordinario di Chimica generale e inorganica - Università di Bari, in qualità di referente;

il prof. Stefano Mazzoleni, ordinario di Botanica ambientale ed applicata - Università di Napoli «Federico II»;

il prof. Federico Guido Adolfo Vagliasindi, ordinario di Ingegneria sanitaria e ambientale - Università di Catania;

il Presidente *pro tempore* dell'ISPRA (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente in materia di emergenze ambientali;

il direttore del CNR/IRSA (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, competente in materia di vulnerabilità, inquinamento e monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali a seguito di eventi accidentali;

il direttore del CNR/IMAA (centro di competenza), ovvero un suo delegato permanente individuato nell'ambito del medesimo centro di competenza, compe-

tente in materia di monitoraggio di parametri climatologici e idrometeorologici, modelli e monitoraggio di fenomeni di trasporto e dispersione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2234

17A08255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2017.

Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lit per la benzina e di euro 0,1550/lit per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2016, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2017, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 125 del 12 settembre 2017, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2018;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 9829 dell'11 ottobre 2017 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2018;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto ministeriale del 27 dicembre 2016;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n. 9829 dell'11 ottobre 2017 citata ha comunicato i sottoc-

